

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

VERBALE DI UDIENZA

Nel procedimento n° 1/2025 radicato con il reclamo ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Giustizia, pervenuto a mezzo pec in data 29 settembre 2025 promosso dalla AB CARONNO SOFTBALL avverso la pronuncia del Giudice Sportivo adottata con C.U. n° 8003 del 28.09.2025

Oggi, 01.10.2025 alle ore 12.30 in collegamento remoto attraverso la piattaforma TEAMS, innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello composta da

- Avv. Andrea Franchin (Presidente del Collegio)
- Avv. Francesca Carnicelli (2° componente del Collegio)
- Avv. Benedetta Ambrosio (3° componente del Collegio)

Sono comparsi il Presidente della reclamante sig. Alfonso Turconi.

La Corte dà la parola alla reclamante la quale si richiama integralmente ai motivi di reclamo.

La Corte si ritira in camera di consiglio ed all'esito, emette la seguente

ORDINANZA

Con reclamo ritualmente proposto, la società **AB Caronno Softball** ha impugnato la decisione del **Giudice Sportivo Nazionale** resa in data 28 settembre 2025 (Comunicato Ufficiale n. 8003), con la quale è stata dichiarata la perdita a tavolino della gara di semifinale delle Final Four U19 Softball 2025, disputata a Caronno Pertusella e conclusasi sul campo con il punteggio di 4 a 3 a favore della società reclamante.

La decisione di primo grado si è fondata sulla presunta irregolarità della posizione di due atlete, Mariotti Sveva e Fenici Cristina, ritenute non schierabili poiché non impiegate in alcuna gara ufficiale entro il 30 giugno 2025, in applicazione della disposizione contenuta nella DAA 2025.

La società reclamante ha dedotto che tale norma si riferirebbe esclusivamente ai nuovi tesserati e non anche agli atleti già vincolati pluriennali, sostenendo dunque la piena regolarità delle atlete.

La disposizione controversa della DAA 2025 stabilisce:

“Gli atleti baseball e softball attività giovanile tesserati dopo il 30/06/2025 non potranno partecipare alle fasi nazionali giovanili. Per poter partecipare alle fasi nazionali giovanili, un atleta deve essere stato schierato in campo almeno in una gara disputata nella categoria di appartenenza entro il 30/06/2025.”

Il nodo interpretativo riguarda la portata della seconda proposizione: se essa valga come condizione generale per tutti gli atleti, oppure se si riferisca esclusivamente a coloro che hanno ottenuto il tesseramento nell'anno 2025.

Questa Corte ritiene che la questione sia di natura interpretativa generale e non meramente applicativa al singolo caso. Essa tocca infatti il significato stesso della norma regolamentare e la sua incidenza sulla partecipazione alle fasi nazionali, con riflessi diretti sul diritto di accesso degli atleti e sull'equilibrio competitivo delle competizioni.



Orbene, l'art. 28, lett. x, dello **Statuto FIBS** attribuisce al **Consiglio Federale** la competenza esclusiva a fornire interpretazioni autentiche delle norme regolamentari. Ne discende che solo tale organo è legittimato a chiarire il significato della disposizione in esame.

In quanto giudice sportivo di secondo grado, questa Corte conserva certamente la funzione ermeneutica connaturata all'attività giurisdizionale, ma non può sostituirsi all'organo titolare della potestà interpretativa autentica.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello della Federazione Italiana Baseball Softball,

- **dispone la sospensione del giudizio** sul reclamo proposto dalla società AB Caronno Softball;
- **rimette al Consiglio Federale FIBS**, ai sensi dell'art. 28, lett. x, Statuto Federale, la questione interpretativa concernente la disposizione della DAA 2025, nella parte in cui prevede che "per poter partecipare alle fasi nazionali giovanili, un atleta deve essere stato schierato in campo almeno in una gara disputata nella categoria di appartenenza entro il 30/06/2025", affinché detto organo chiarisca se il requisito dello schieramento debba intendersi riferito a tutti gli atleti, compresi i vincolati pluriennali, oppure esclusivamente ai nuovi tesserati nell'anno sportivo 2025;
- **dispone la trasmissione** della presente ordinanza al Consiglio Federale FIBS a cura della Segreteria della Corte;
- **riserva ogni decisione** sul merito del reclamo all'esito dell'acquisizione dell'interpretazione autentica.
- **rinvia per la decisione** all'udienza in camera di consiglio del giorno **lunedì 13 ottobre 2025 alle ore 16.00** mediante partecipazione da remoto attraverso collegamento al link che verrà comunicato dalla Segreteria di questa Corte.

Manda alla Segreteria della Corte, per la trasmissione agli interessati.

Roma, 01.10.2025

Il Presidente
Avv. Andrea Franchin.